

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 03.03.2003 le Sigg.re OMISSIS citavano in giudizio il Comune di Cattolica davanti al Tribunale di Rimini per vedersi accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente in merito al negligente comportamento inerente la mancata rimozione delle radici di un pino comunale infiltratesi nella loro proprietà provocando i danni ivi lamentati (rottura della pavimentazione e del cancello scorrevole);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 16.04.2003 il Comune convenuto stabiliva di resistere e di costituirsi nel giudizio de quo, nominando il legale incaricato dalla Compagnia assicuratrice "MEIEAURORA" S.p.A. all'epoca titolare della polizza R.C.T. dell'Ente alla quale, peraltro, competeva l'onere delle relative spese di causa;

- che con sentenza n. 794 dell'08.03. - 04.09.2007 il Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda di parte attrice rilevando il difetto di integrazione dei presupposti stante l'assenza di nesso di causalità tra condotta omissiva denunciata dalle attrici e il danno;

- che con atto notificato in data 23.10.08 all'Avv. Maria De Cono di Cattolica (copia in atti depositata), presso il cui studio era stato eletto il domicilio dell'Ente, le Sigg.re OMISSIS hanno citato il Comune di Cattolica a comparire avanti alla Corte di Appello di Bologna per l'udienza del 27 gennaio 2009 al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza indicata in epigrafe, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune nella causazione dei danni alla proprietà delle Sigg.re OMISSIS, sotto il duplice profilo ex artt. 2051 e 2046 c.c. e, per l'effetto, condannarlo a rimuovere le radici infiltratesi nel fondo di proprietà e a risarcire i danni alle stesse già prodotti per l'importo di Euro 5.500,00 ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre il 12,5% ex art. 14 T.F., C.P.A. ed IVA come per legge di entrambi i gradi del giudizio."

Ritenuto necessario, utile ed opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di tutelare gli interessi di questa Amministrazione nella vicenda in questione e difenderne il legittimo operato;

Viste a tal proposito le comunicazioni pervenute da "Unipol Gruppo Finanziario" Servizio Liquidazione di Rimini, in atti depositate, con le quali oltre ad individuare l'Avv. Odile Danesi di Rimini in sostituzione dell'Avv. De Cono non più fiduciaria della compagnia, si individua, altresì, il fiduciario di Bologna e precisamente l'Avv. Flavio Peccenini - Via S. Stefano n. 11 - Bologna, ove il Comune potrà anche eleggere domicilio;

Udita a tal fine la proposta del Sindaco di accettare e designare quali legali difensori del Comune, gli Avvocati sopraindicati, conferendogli il più ampio mandato ad litem;

Visto:

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli

atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi e unanimi,

D E L I B E R A

- di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

- di costituirsi, quindi, nel giudizio di appello indicato in oggetto promosso avanti la Corte di Appello di Bologna dalle Sigg.re OMISSIS, rappresentate dagli Avv.ti Andrea Leurini e Marco Ernesto Perrone di Riccione (RN), per il risarcimento dei danni subiti da parte attrice a seguito di infiltrazioni delle radici di un pino comunale nella loro proprietà;

- di incaricare per la difesa dell'Ente nell'ambito del predetto giudizio di appello con prima udienza fissata per il prossimo 27 gennaio 2009 e per quelle che dovessero seguire, l'Avv. Odile Danesi, con Studio in Rimini - Via Angherà n. 28, unitamente all'Avv.to Flavio Peccenini, con Studio in Bologna - Via S. Stefano n. 11, secondo quanto concordato con "Aurora Assicurazioni" S.p.A. - Centro Servizi di Liquidazione di Rimini, compagnia assicuratrice del Comune, conferendo loro il più ampio mandato ad litem con autorizzazione nell'esercizio delle loro funzioni a nominare sostituti d'udienza, nonchè a chiamare in causa terzi;

- di eleggere quindi il domicilio del Comune convenuto in Bologna - Via S. Stefano n. 11, presso e nello studio del sopracitato avv.to Flavio Peccenini;

- di dare atto che le relative spese di giudizio sono a carico della succitata compagnia di Assicurazioni ai sensi delle condizioni generali della vigente polizza RCT/RCO del Comune;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.